



COMUNE DI SONNINO

Provincia di Latina

Piazza Garibaldi,1 – Tel. 0773/90781 – Fax 0773/908600
C.F. 80004450591 – P.I. 01496200591



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato Cons. Comunale del

CAPO I – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 1 OGGETTO

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari

ART. 2 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune di Sonnino, con popolazione al 31/12/2007 di n. 7.200 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati ____ (mq. 18 per ogni mille abitanti).
A tale proposito la superficie complessiva, attualmente utilizzata, risulta di 140 metri quadrati.
2. Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "A", distinti per tipologia.

ART. 3 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste all'art. 19 del D.Lgs. N.507/93 per un Comune di V Classe.
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
3. Le disposizioni previste - dal capo I del d.lgs 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni - per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 4 MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che viene annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.
- 2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione di quantitativi affissi.
- 3) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4) La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5) Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente o il concessionario può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.
- 6) Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

- 7) Il Comune o il concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
- 9) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
- 10) Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti, al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

ART. 5 RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

1. Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93;
2. Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
3. Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
4. Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
5. Per gli annunci mortuari.

ART. 6

ESENZIONE DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

1. I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.
2. I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi.
3. I manifesti dello stato, delle regioni e delle province in materia di tributi.
4. I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.
5. I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative.
6. Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.
7. I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 7 PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio,
 - Mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al comune o direttamente presso l'ufficio tributi, in caso di gestione in forma diretta;
 - Mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al concessionario del servizio o direttamente presso lo sportello dello stesso, in caso di gestione in concessione.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

ART. 8

AFFISSIONI DIRETTE DI ANNUNCI FUNEBRI E ASSOCIAZIONI

Non sono consentite affissioni dirette che devono essere sempre fatte per il tramite del concessionario –salvo espressa deroga dal Comune e/o dai concessionari dei servizi.

ART. 9

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Le disposizioni previste dall'art. 23- commi 1-2-3 del d.lgs. 507/93, così come novellato dall'art. 12 del d.lgs 473/97 si applicano, per quanto compatibili, alle violazioni riguardanti le pubbliche affissioni;
2. Per omesso o ritardato versamento del diritto si applica la sanzione pari al 30% del diritto dovuto;

I manifesti affissi in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti si considerano "affissioni abusive" e sono assoggettate alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del d. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, nonché a quelle irrogabili ai sensi del vigente codice della strada per le violazioni alle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine all'effettuazione di affissioni.

Responsabili delle affissioni abusive sono solidalmente il committente e l'esecutore materiale.

4. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. In caso di rimborso al contribuente spettano, sulle somme da restituire, gli interessi nella stessa misura stabilita nel precedente periodo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 10

AFFISSIONI ABUSIVE.

La polizia locale o il concessionario del servizio provvede all'immediata copertura delle affissioni abusive, ovvero alla loro rimozione, con successiva notifica del relativo avviso d'accertamento, con applicazione delle sanzioni ed interessi di cui al precedente articolo 9. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

ART. 11

RIMBORSI

In caso di rimborso si applicano le disposizioni previste dell'art.1 – comma 164 – della Legge 27/12/2006 n. 296.

Art. 12

CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, il titolo esecutivo può essere proposto ricorso alla commissione tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo disposizioni del d.lgs. N. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni"

Art. 13

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste e i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi .
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario del servizio, che designerà un funzionario responsabile del procedimento, cui saranno attribuiti le funzioni di cui al comma 1. Il relativo nominativo sarà tempestivamente comunicato al comune

Art. 14

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione delle pubbliche affissioni può essere effettuata in forma diretta dal comune o mediante l'adozione delle forme e dei modelli di affidamento di cui al comma 5 dell'art. 52 del d. Lgs. N. 446 del 15.12.1997.
2. Il concessionario del servizio subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.lgs. 507/93:

20-bis. Spazi riservati ed esenzione dal diritto. - articolo aggiunto dall'articolo1 – comma 480 della Legge 30/12/2004 n. 311-

1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della [legge 10 dicembre 1993, n. 515](#)

21. Esenzioni dal diritto.

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

23. Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento .

4-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale

24. Sanzioni amministrative.

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della [legge 24 novembre 1981](#), n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi [\(23\)](#).

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute [\(24\)](#).

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impianistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma [\(25\)](#).

5-ter. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale [\(26\)](#).

D.Lgs. 446/1997

52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#)

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata [legge n. 142 del 1990](#), i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](#) a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al [decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#), previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse ;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#), se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](#) ovvero con quella indicata dal [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#), se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. [Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni] ⁽⁵¹⁾.